

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto;  
premesso che:

il presente schema di regolamento, in attuazione dell'articolo 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «nuova disciplina della professione forense», persegue lo scopo di assicurare, al massimo grado, la regolarità dello svolgimento delle prove dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense e di garantire la serietà delle selezioni dei candidati;

l'impostazione del predetto provvedimento è da ritenersi condivisibile, anche alla luce dei dati statistici riportati nella relazione illustrativa;

rilevato che:

l'articolo 2, al comma 1, prevede che, con decreto del Ministro della Giustizia, vengano indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e siano fissati il termine e le modalità di presentazione delle domande;

il predetto decreto dovrebbe prevedere l'obbligo per gli ordini forensi territorialmente competenti di consentire la presentazione della domanda anche in via telematica, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata;

ritenuto che:

l'articolo 3, al comma 1, dispone che i temi relativi alle prove di diritto civile e di diritto penale debbano essere formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, e «analizzando» i principali orientamenti giurisprudenziali;

piuttosto che l'«analisi» (termine troppo specifico), dovrebbe essere richiesta al candidato la capacità di argomentare, in via più generale, in ordine agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti; ciò, anche in considerazione del fatto che l'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del

2012 prevede che le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti o citazioni giurisprudenziali;

osservato che:

il medesimo articolo 3, al comma 2, dispone che la formulazione del tema relativo alla redazione dell'atto giudiziario debba consentire al candidato di dimostrare, oltre che la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica e le tecniche di redazione dell'atto, anche «la padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione»;

la norma, che appare formulata in termini quanto mai ambigui e generici, risulta di non agevole applicazione, specie con riferimento alla redazione dell'atto

### **Pag. 33**

amministrativo, per il quale risulta difficile ipotizzare modalità di formulazione del tema idonee a consentire al candidato la dimostrazione del possesso di «tecniche di persuasione»;

anche in relazione a tale ipotesi, analogamente a quanto già rilevato con riferimento alle disposizioni di cui al comma precedente, sarebbe necessario, pertanto, prevedere che il candidato possa dimostrare, in luogo della padronanza delle predette «tecniche di persuasione», il possesso di un'adeguata capacità argomentativa;

considerato che:

l'articolo 5, al comma 3, dispone che, in sede di correzione delle prove scritte, la commissione e le sottocommissioni distrettuali siano tenute a verificare, oltre che la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato e la corretta applicazione delle regole processuali, anche la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali;

tale ultimo requisito non dovrebbe, tuttavia, essere considerato quale elemento essenziale della valutazione del candidato, al quale dovrebbe invece essere richiesta, principalmente, la cognizione degli istituti giuridici trattati e delle norme di diritto sostanziale;

evidenziato che:

l'articolo 5, al comma 7, e l'articolo 6, al comma 8, nel disciplinare, rispettivamente, le modalità di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali, prevedono che, in caso di valutazione negativa del candidato, se ne debba riportare, nel processo verbale, «succinta»

motivazione;

in base ai principi generali dell'ordinamento, ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato;

andrebbe, quindi, espunto dalle disposizioni sopra richiamate il termine «succinta» e, in via di stretta correlazione, previsto espressamente che dalla motivazione debbano risultare gli elementi posti alla base della valutazione negativa;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «analizzando i» con le seguenti: «argomentando in ordine ai»;

2) all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione» con le seguenti: «di una adeguata capacità argomentativa»;

3) all'articolo 5, comma 3, sostituire la parola: «degli» con le seguenti: «del diritto sostanziale anche con riferimento agli»;

4) all'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, sopprimere la parola: «succinta», e dopo la parola: «motivazione» aggiungere le seguenti: «dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio»; conseguentemente, all'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, sopprimere la parola: «succinta», e dopo la parola: «motivazione» aggiungere le seguenti: «dalla quale risultano gli elementi posti alla base del giudizio»;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, valuti il Governo l'opportunità aggiungere il seguente: «I consigli dell'ordine devono prevedere la possibilità di presentare la domanda anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata».